



COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA CONFORME

Deliberazione n° 82
in data 14-07-2025

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: SCHEMA DI ATTO DELIBERATIVO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' IN HOUSE IN AUTOPRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI (ai sensi degli artt. 5 del D.lgs. n. 175/2016 e 7 del D.lgs. n. 36/2023) PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO NONCHÉ PER LA VALORIZZAZIONE DE "IL BORGO", I PATRIMONI CULTURALI, NATURALISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGIASTICI.

L'anno duemilaventicinque, addì quattordici del mese di luglio, alle ore 16:00, nella Residenza Municipale, convocata informalmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
L'avv. FEDERICO BALOCCHI	SINDACO	Presente	
FRANCESCO BIONDI	VICESINDACO	Presente	
Serena Balducci	ASSESSORE	Assente	
		2	1

Partecipa alla seduta il DOTT. ALESSANDRO MARIOTTI, Segretario Comunale.

L'avv. FEDERICO BALOCCHI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- È intenzione del Comune di Santa Fiora costituire una società *in-house* – o comunque un Organismo Partecipato - in grado di costituire il "braccio operativo" strumentale all'Ente nella realizzazione delle politiche di sviluppo economico, con i seguenti obiettivi:

✓ VISION: ATTRARRE ECCELLENZA

✓ MISSION: CREARE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE CON IMPATTI POSITIVI ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO;

- Per il Comune è di primaria importanza sostenere lo sviluppo di nuove attività legate all'imprenditoria, nonché lo sviluppo di *start-up* innovative;

- Come da Programma di mandato 2024-2029, nonché da Nota di Aggiornamento al DUPS (periodo 2024-2026), il Comune ha formulato il proprio *target strategico* consistente nel "*lavorare da Santa Fiora in tutto il mondo offrendo servizi per le grandi imprese e creando lavoro che utilizzi le nuove tecnologie, partendo dal nascente Hub innovativo di Bagnolo*";

- La struttura che rappresenterà il polo innovativo del territorio di Santa Fiora è costituita da due immobili, per un totale di mq 1.500 circa, che dovrà ospitare - tramite contratti di locazione - società sia locali che aventi sede al di fuori del comune, interessate a spazi dove poter delocalizzare le proprie attività e promuovere il lavoro a distanza;

- La struttura si trova in una posizione strategica in quanto in prossimità del centro buddista "Merigar" che costituisce un punto di riferimento specifico per turisti provenienti da tutta Europa - e non solo - e che, spesso, soggiornano nel territorio comunale per un tempo continuativo, tale da permettere ricadute permanenti sul tessuto economico di Santa Fiora;

- Oltre al suddetto Polo Innovativo, nei propositi dell'Ente, risulta strategica la creazione presso il Convento della SS. Trinità a Selva di un "Hub Rurale", che consenta lo sviluppo delle imprese agricole esistenti e stimoli la creazione di nuove imprese rurali, trasformando il complesso conventuale – con una visione di medio-lungo periodo – in un:

✓ Luogo che ospiti un incubatore d'imprese rurali;

✓ Centro Servizi;

✓ Impianto per la trasformazione di prodotti agroalimentari;

✓ Frantoio;

✓ Seccatoio;

✓ Impianto di vinificazione e Cantina;

✓ Mercato di prodotti agricoli a Km "0";

✓ Ristorante agricolo a Km "0".

- Inoltre, è prevista la trasformazione dell'ala più antica e suggestiva del complesso conventuale in una struttura turistico-ricettiva;
- Per completare un vero e proprio polo rurale è prevista la ristrutturazione di un ulteriore fabbricato in località Fornacina per realizzarvi un "hub per imprese", attraverso la creazione di un polo scientifico – tecnologico – produttivo, in cui potranno trovare sede:
 - ✓ un laboratorio di analisi specializzato nei prodotti agroalimentari,
 - ✓ un centro di ricerca e trasferimento tecnologico in ambito agroalimentare,
 - ✓ spazi per attività imprenditoriali e artigianali.
- L'Organismo da costituire – secondo le progettualità del Comune – potrà, inoltre, gestire ulteriori immobili, quali: la Piscina - vista l'assoluta unicità nel panorama amiatino, data la presenza di riscaldamento geotermico -. il Museo – la cui apertura è prevista per il corrente esercizio - e, probabilmente, alcuni fondi commerciali, che saranno oggetto di acquisto per gli anni avvenire;
- Il Comune di Santa Fiora è in grado di veicolare all'Organismo partecipato le importanti risorse che il Comune ritrae dalla Concessione dello sfruttamento dell'energia geotermica ai sensi del D.Lgs 22/2010 e del D.M. 50/2022, questi ultimi specificamente destinati allo sviluppo socio economico del territorio;
- L'oggetto sociale del nuovo Organismo, al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, oltre alla gestione immobiliare nei termini sopra descritti, dovrebbe prevedere lo svolgimento di servizi organizzativi ed informatici verso privati ed enti pubblici, con particolare riferimento alle procedure amministrative di gestione di bandi e presentazione delle relative domande per conto del Comune di Santa Fiora e per conto terzi, oltre alla gestione dei bandi per finanziamenti comunali, con la previsione ulteriore di **elaborazione e sviluppo di corsi di formazione in merito;**

CONSIDERATO che:

- Le attuali Partecipazioni del Comune di Santa Fiora sono costituite dalle seguenti:

DENOMINAZIONE	QUOTA	OGGETTO
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	0,75	raccolta, trattamento e fornitura d'acqua
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.	0,90	compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
R.A.M.A. S.P.A.	0,43	locazione immobiliare di beni propri o in leasing
COSECA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,94	raccolta e spazzamento rifiuti

CO.SVI.G. S.C.R.L.	2,12	Promozione di Investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero dell'energia
AMIATA ENERGIA S.P.A.	20,00	gestione servizi pubblici locali
F.A.R. MAREMMA S.c.a.r.l.	2,05	Servizi di supporto alle imprese
FONDAZIONE SANTA FIORA CULTURA	100	Promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, delle attività culturali dello spettacolo, ecc.
CONSORZIO FORESTALE DELL'AMIATA	19,14	Gestione del patrimonio boschivo di proprietà comunale

- Il futuro Organismo Partecipato dall'Ente di Santa Fiora dovrà costituire un ulteriore Organismo rispetto alle attuali Partecipazioni di cui sopra in relazione alla specificità dell'Oggetto Sociale che dovrà rispecchiare le finalità strategiche di cui alle Premesse (*Polo Innovativo, Hub Rurale, Piscina, Gestione Immobili, ecc.*);
- Tale nuovo Organismo dovrà costituire – di fatto - un Ente Strumentale all'Ente per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e non sarà "Concessionario" di Servizi Pubblici Locali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 201/2022;

TENUTO CONTO:

- Dei progetti che l'Ente locale intende affidare al fine di dare attuazione alle strategie di cui al "Programma di Mandato 2024-2029", volte allo sviluppo del territorio, dei servizi offerti alle grandi imprese nonché alla Comunità mediante servizi di carattere socio-economico e culturale;
- Della normativa vigente sugli affidamenti da parte di Enti locali di servizi pubblici locali nonché, in linea generale, degli affidamenti di "servizi strumentali" ***nella cui definizione rientrano quelli ipotizzati dal Comune di Santa Fiora per il caso in esame***, nonché della volontà dell'Ente locale di gestire le predette funzioni strettamente legate alle finalità istituzionali dell'Ente medesimo, con l'intenzione di detenere un ampio potere di controllo e di indirizzo, senza, dunque, procedere alla loro vera e propria "esternalizzazione";
- possono individuarsi – in linea generale - i seguenti possibili modelli gestionali:

- ✓ FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE;
- ✓ AZIENDA SPECIALE;
- ✓ CONSORZIO;
- ✓ SOCIETÀ IN-HOUSE.

APPURATO che:

- Il Modello della Fondazione di Partecipazione, data la sua caratteristica principale di canalizzare la complessiva gestione delle sue attività nel raggio del diritto privato, nella idoneità di realizzare un'equilibrata sintesi dell'elemento personale proprio delle associazioni con l'elemento patrimoniale tipico delle fondazioni e che esso costituisce una struttura "aperta", con la possibilità che altri soggetti si aggiungano ai "soci" originari, più idoneo alla gestione di servizi socio-culturali, tale modello richiederebbe una attenta regolazione della compartecipazione di soggetti Privati rispetto all'iniziativa dell'Amministrazione e del suo potere di controllo e di indirizzo;
- Il modello dell'Azienda Speciale, disciplinato dal D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che all'art. 114 statuisce che l'Azienda Speciale è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale e che la gestione a mezzo Azienda Speciale – pur presentando sicuramente una serie di vantaggi che trovano ampio spazio nel caso di gestione di servizi connotati da finalità/scopi di carattere sociale che ben più prestano il "fianco" a realizzare in condivisione armonica con l'Ente locale le finalità e le strategie istituzionali dell'Ente medesimo - tuttavia, potrebbe anche, in certi casi, non presentare taluni vantaggi ponendosi sostanzialmente al pari di una gestione in economia, qualora nel territorio considerato non sia presente una conoscenza del mercato e un organico adeguato allo svolgimento del servizio e che, pertanto, tale modello appare molto più funzionale a gestire servizi strumentali e/o a valenza socio-culturale ma che non si presta per lo svolgimento di attività, come quelle in esame, molto complesse che richiedono una gestione di tipo imprenditoriale nonché investimenti elevati;
- L'art. 31 del D.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che gli Enti Locali, per la gestione associata di uno o più servizi, e l'esercizio associato di funzioni, possono costituire un **Consorzio** secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili, e che a tale Consorzio possono partecipare **anche altri enti pubblici**, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, ed in particolare, attraverso il consorzio si realizza un modulo organizzativo di integrazione dei servizi mediante un accordo istituzionale di tipo pubblicistico (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 1.4.2005 n. 1610) e che, pertanto, tale modello non si presta ad essere utilizzato rispetto alla portata dei progetti in esame che coinvolgono il solo territorio comunale di Santa Fiora;
- Le società di capitali disciplinate dal Codice Civile ed adattabili alla realtà degli Enti Locali, in base alla normativa in vigore, sono:

✓ SOCIETÀ PER AZIONI (S.p.A.);

✓ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.r.l.).

e che il Modello della Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) rappresenta una struttura più flessibile, con la possibilità di maggiore coinvolgimento del Socio pubblico nella sua gestione e con costi tendenzialmente inferiori rispetto alla forma della SpA, e che ben si presta – una Società a responsabilità limitata con la partecipazione totalitaria del Comune di Santa Fiora – a diventare un "veicolo strumentale funzionale" alla gestione e sviluppo di funzioni/attività, quali i progetti in esame, che richiedono una "spinta" imprenditoriale e la cui direzione ed orientamento dell'attività possono essere direttamente rimessi agli Indirizzi ed Obiettivi fissati dall'Ente comunale;

VISTO che:

- il D.lgs. n. 175/2016, con particolare riferimento alla disposizione di cui ai commi dell'art. 5, prevede che " (...) *l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*";
- Il D.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alla disposizione di cui ai commi dell'art. 7, prevede che: "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*";

RITENUTO che:

- è necessario procedere, per la realizzazione delle finalità strategiche di cui alle premesse, con la costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, nella forma giuridica di una società di capitali a responsabilità limitata e secondo lo schema dell'In-House Providing, per le seguenti ragioni:
 - i. le società in house, per caratteristiche, rappresentano la cd. "*longa manus*" dell'amministrazione controllante, ossia una proiezione interna della propria organizzazione, cui la stessa ricorre per realizzare gli interessi pubblici generali cui aspira, e verso cui, tramite il principio del controllo analogo, influenza in modo determinante – tramite la definizione strategica di obiettivi, di indirizzi nonché di controlli operativi sulla società nel corso dell'esercizio - l'operato della società in house partecipata allo scopo di raggiungere con più semplicità le proprie finalità istituzionali e creare "valore aggiunto" a vantaggio della Collettività servita;
 - ii. i principi di cui al punto precedente, sono disciplinati all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 ed all'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ove è stabilito che: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - iii. la flessibilità connaturata al modello In-House Providing permette al Comune di intervenire in maniera continuativa sugli indirizzi e sulle procedure di controllo dei servizi affidati: il che, soprattutto in caso di affidamento di attività/servizi strumentali, può rappresentare un aspetto fondamentale, assente nel caso di esternalizzazione sul mercato, che consente all'Amministrazione pubblica di creare un modello di co-Progettazione del servizio stesso in relazione alle mutevoli esigenze del territorio e della collettività servita;
- le attività che verranno affidate alla costituenda società in-house rispettano i presupposti del vincolo di scopo e del vincolo di attività richiamati all'art. 4, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 175/2016 che prevedono quanto segue:
 - i. art. 4, co. 1: "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";
 - ii. art. 4, co. 2: "*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono,*

direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

iii. *che le attività costituenti l'oggetto sociale della costituenda società in-house providing ricadono nell'ambito delle attività di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4 D.lgs. n. 175/2016 (c.d. autoproduzione di servizi strumentali);*

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'oggetto sociale della costituenda Società Amiata Sviluppo S.r.l., disciplinato all'art. 5 dello Statuto sociale, prevede, in conformità delle finalità strategiche dell'Amministrazione comunale, il seguente svolgimento di attività: *"La società, quale **Ente Strumentale** del Comune di Santa Fiora, si propone, su indirizzi di quest'ultimo, di programmare e realizzare azioni ed interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sociale, turistico ed economico del territorio nonché di valorizzarne il "borgo", i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici";*
- la Società avrà per oggetto: *"lo studio, l'elaborazione programmatica e progettuale, l'esercizio operativo - diretto o mediante committenza od associazione con terzi sotto qualsiasi forma - dell'attività di prestazione di servizi organizzativi, consultivi e promozionali a soggetti privati e pubblici nei settori dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture, delle comunicazioni, del patrimonio culturale ed ambientale, dei processi produttivi della formazione e del turismo";*
- per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere, di concerto con il Comune di Santa Fiora, l'elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, utili anche a reperire eventuali contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale o comunitario, per misure utili al

sostegno all'economia, all'occupazione, all'insediamento di nuove realtà produttive ed alla qualità della vita della popolazione residente nel territorio del Comune di Santa Fiora;

- lo Statuto sociale della costituenda società disciplina le forme di controllo analogo esercitabile dal Comune, Socio unico, con le seguenti previsioni:
 - i. la previsione, di cui all'art. 4, secondo cui le quote della società appartengono al Comune di Santa Fiora e, comunque, la quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società;
 - ii. la previsione, di cui all'art. 5, secondo cui la costituenda società si qualifica quale Ente strumentale del Comune Socio, nel rispetto degli Indirizzi ed Obiettivi da quest'ultimi formulati, che svolge l'attività prevalente in favore del Comune Socio;
 - iii. la previsione, di cui all'art. 8, secondo la quale spetta al Comune Socio la scelta in ordine alla composizione degli Organi sociali;
 - iv. le previsioni, di cui all'art. 13, con le quali vengono attribuiti i poteri decisionali dell'Assemblea dei Soci sulle più importanti operazioni economico-finanziarie della società nonché sull'approvazione degli Atti fondamentali della Società;
 - v. le previsioni, di cui agli artt. 21 e 22, con le quali vengono disciplinate le modalità di esercizio del controllo analogo del Socio Unico ed i flussi informativi periodici idonei ad assicurare il controllo e la vigilanza circa l'andamento della Società e dei servizi affidati.
- il regolamento sul controllo analogo verrà approvato successivamente alla costituzione della società
- il capitale sociale stimato in euro 10.000 è già stato previsto nel bilancio di previsione 2025-2027;
- successivamente alla scadenza dei termini previsti nell'avviso pubblico e finalizzati a presentare eventuali osservazioni e contestualmente alla proposta di delibera di Consiglio Comunale, si prevederà in bilancio la somma di euro 30.000 oltre IVA quale canone annuo per il contratto di servizio tra il Comune e l'in-house;

VALUTATO che:

- dalle motivazioni di cui alla Relazione illustrativa, ex art. 5 D.lgs. n. 175/2016 ed art. 7 D.lgs. n. 36/2023, emerge che:
 - il Comune di Santa Fiora potrà contare sul supporto tecnico-operativo della Società In-House con la riduzione di tempi connessi all'eventuale esternalizzazione delle suddette funzioni e con costi – non disponibili sul mercato, quali servizi strumentali – strettamente necessari per garantire l'equilibrio economico-finanziario della Società che si rapporterà a stretto contatto con l'Amministrazione al fine di garantire le proprie finalità istituzionali;
 - i servizi e le funzioni affidate alla Società In House non possono essere qualificati come servizio pubblico locale;
 - i vantaggi complessivi ritraibili dall'Amministrazione comunale possono essere sintetizzati in:
 - o celerità delle prestazioni sotto il diretto controllo del Comune;

- il perseguimento ed il raggiungimento degli interessi strategici dell'Amministrazione comunale;
- la convenienza sul piano economico, in quanto strettamente correlati i relativi costi alle entrate ritraibili dalle attività svolte dall'Organismo partecipato, in conseguenza delle funzioni assegnate nonché dalle risorse del Comune oggetto di Convenzione con la società In-House;
- rispetto del principio del risultato, del principio della fiducia e del principio della promozione e tutela del mercato, in quanto trattasi di funzioni ed attività non ritraibili dal mercato e che potranno essere realizzati solo per il tramite della Società In House, non conseguibili mediante altro Operatore economico;
- l'Ente comunale impronta il ricorso alla costituzione della Società In House e agli affidamenti diretti di servizi strumentali secondo il principio di auto-organizzazione amministrativa, al fine di garantire l'esecuzione di lavori e prestazioni di servizi volti allo sviluppo economico-culturale della Collettività di riferimento;
- i benefici ritraibili dalla Collettività sono individuabili nello sviluppo dell'economia insediata, del turismo, nonché nella valorizzazione del territorio, tutti vantaggi derivanti dal perseguimento di tali finalità attraverso l'organismo In House;
- la sostenibilità finanziaria ed economica è dimostrata dal Business Plan allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto:

- di dover avviare il percorso procedimentale con il quale costituire la Società In-House Providing Amiata Sviluppo S.r.l. con affidamento a quest'ultima di servizi strumentali, in conformità delle attività di cui all'oggetto sociale della stessa, disciplinato all'art. 5 dello Statuto sociale;
- che sussistono, dunque, le condizioni, ampiamente motivate, per gestire secondo un modello pubblicistico di autoproduzione In-House Providing i servizi strumentali che si intendono affidare alla costituenda società in-house, quale ente strumentale dell'Amministrazione comunale diretta a perseguire le finalità istituzionali della codesta Amministrazione;
- di procedere con l'avvio della consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 2 del D.lgs. n. 175/2016;
- di dover pubblicare sul proprio sito istituzionale, ai fini della consultazione pubblica citata, uno specifico avviso con i seguenti allegati alla presente Deliberazione:
 - Lo schema di Statuto della costituenda Società Amiata Sviluppo S.r.l.;
 - Il Business Plan della costituenda Società Amiata Sviluppo S.r.l.;
 - Lo schema del Contratto di Servizio;
 - La Relazione ex artt. 5, co. 3 del D.lgs. n. 175/2016 e 7, co. 2 del D.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO:

- Il T.U. D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;
- Il D.lgs. n. 36/2023;
- Il D.lgs. n. 175/2016;
- Il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Il DUPS 2024-2029;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il presente Schema di Atto Deliberativo, di futura competenza del Consiglio Comunale, e i relativi documenti ad esso allegati;
2. DI PUBBLICARE il presente schema deliberativo, comprensivo di tutti i suoi allegati, sul proprio sito istituzionale al fine di dare avvio alla consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 2 del D.lgs. n. 175/2016;
3. Di dare atto che:
 - sarà approvato il regolamento sul controllo analogo successivamente alla costituzione della società
 - che il capitale sociale stimato in euro 10.000 è già stato previsto nel bilancio di previsione 2025-2027;
 - Che all'esito della esperita consultazione pubblica ex art. 5 co. 2 del D.lgs. 175/2016, contestualmente alla proposta di delibera di Consiglio Comunale, si prevederà in bilancio la somma di euro 30.000 oltre IVA quale canone annuo per il contratto di servizio stimato tra il Comune e l'in-house;
4. DI TRASMETTERE il presente atto e tutti gli allegati all'Organo di Revisione per il prescritto parere relativo all'approvazione in Consiglio Comunale;
5. Di DARE ATTO che il presente atto e tutti gli allegati saranno trasmessi al Consiglio Comunale per la relativa approvazione, all'esito della esperita consultazione pubblica ex art. 5 co. 2 del D.lgs. 175/2016, con tutti i relativi pareri prescritti normativamente;
6. Di PREVEDERE che l'atto deliberativo di costituzione della Società S.r.l., comprensivo di tutti i suoi allegati, venga trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 5 TUSP;
7. Di PREVEDERE che la futura deliberazione di Consiglio Comunale abbia efficacia immediata ma sottoposta a condizione sospensiva in relazione a quanto prescritto all'art. 5, co. 3 TUSP.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000;
Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;
 - 2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e.ss.mm.ii., con separata ed unanime votazione.
- La seduta termina alle ore 16:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to L'avv. FEDERICO BALOCCHI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ALESSANDRO MARIOTTI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Fiora ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI SANTA FIORA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT. ALESSANDRO MARIOTTI

Santa Fiora, 28-07-2025
